

REGOLAMENTO SUI CONTROLLI DELLE AUTOCERTIFICAZIONI

Adottato con determinazione dell'Amministratore unico del 5 novembre 2024

F.I.L. FORMAZIONE INNOVAZIONE LAVORO S.R.L. - REGOLAMENTO SUI CONTROLLI DELLE AUTOCERTIFICAZIONI

Indice

Art. 1 Oggetto	pag. 1
Art. 2 Autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di	
Art. 2 Autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di notorietà	pag. 1
Art. 3 Oggetto del controllo	pag. 1
Art. 4 Tipologie di controllo	pag. 2
Art. 5 Modalità e criteri per l'effettuazione dei controlli	pag. 2
Art. 6 Termine per l'effettuazione dei controlli	pag. 4
Art. 7 Irregolarità sanabili	pag. 4
Art. 8 Esito dei controlli	

Articolo 1 Oggetto

- 1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di svolgimento dei controlli aventi ad oggetto la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
 - 28.12.2000, N. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche ed integrazioni, presentate a F.I.L. Formazione Innovazione Lavoro S.r.l. socio unico (F.I.L. S.r.l.), in attuazione di quanto previsto dagli artt. 71 e segg. del citato T.U.
- 2. Il presente Regolamento è diretto a garantire una efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive, nel rispetto dei principi di efficacia, semplificazione e trasparenza dell'azione amministrativa.

Articolo 2 Autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di notorietà

- 1. Per dichiarazione sostitutiva di certificazione si intende quel documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione del certificato rilasciato da altra amministrazione pubblica, così come disciplinato dall'art. 1, lett. g) del D.P.R. 445/2000.
- 2. Per dichiarazione sostitutiva di atto notorio si intende quel documento, sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza del sottoscrittore, così come disciplinato dall'art. 1, lett. h) del D.P.R. 445/2000.

Articolo 3 Oggetto del controllo

- 1. Sono oggetto di controllo:
 - le dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 D.P.R. n.445/2000)
 - le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (art.47 D.P.R. n. 445/2000),

rese a F.I.L. S.r.l. nell'ambito dei procedimenti amministrativi della Società, con particolare attenzione a:

- procedimenti concorsuali e selezioni finalizzate alla formazione di elenchi o graduatorie;
- procedimenti relativi all'instaurazione del rapporto di lavoro;
- procedimenti relativi all'acquisto di beni nonché all'affidamento di forniture e servizi;
- in generale qualsiasi eventuale procedimento amministrativo nel quale le informazioni rese comportano la possibilità di accedere ad un beneficio o un'utilità.

Articolo 4 Tipologie di controllo

- 1. I controlli di cui all'art. 3 del presente Regolamento possono essere svolti secondo le seguenti modalità:
 - a. controllo a campione: viene svolto su un numero congruo di dichiarazioni, presentate in merito a ciascun procedimento, attuato in base a criteri definiti dalla Società che fissa la percentuale di dichiarazioni da verificare sul numero complessivo, scelte in modo casuale;
 - b. controllo puntuale: consiste nel controllo di tutte le dichiarazioni sostitutive per le quali sorga un fondato dubbio circa la veridicità della dichiarazione, qualora si sia in presenza di elementi di incoerenza tra le informazioni rese e i dati dichiarati e quelli già in possesso dell'ufficio, o quando vi sono imprecisioni, omissioni o errori tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire dati non veritieri.
- 2. I controlli indicati ai punti lett a) e b) sono tra loro complementari. Oltre ai controlli a campione, quando è opportuno e necessario, possono essere effettuati, pertanto, controlli puntuali per la stessa tipologia di procedimento, evitando duplicazioni di controlli (controlli effettuati due volte sulle medesime dichiarazioni).
- 3. I dati e le informazioni dichiarate possono essere sottoposti a verifiche e controlli incrociati da parte degli uffici di F.I.L. S.r.l. anche attraverso il confronto con dati e informazioni relativi al soggetto interessato acquisiti da altri uffici e servizi per differenti attività istituzionali.
- 4. La scelta delle dichiarazioni da sottoporre a controllo puntuale può essere inoltre effettuata in linea generale con disposizione del dirigente, sulla base di tipologie predeterminate, con riferimento a dichiarazioni che:
 - contengono informazioni di natura particolarmente complessa (situazioni con dinamiche temporali articolate, dati tecnici, situazioni con molteplici riferimenti economici e/o reddituali ecc.);
 - contengono informazioni che comportano priorità in confronti concorsuali (per esempio graduatorie di concorsi, ecc.);
 - sono rese nell'ambito di procedimenti di gara, a fronte dell'importanza delle informazioni ai fini della partecipazione alla procedura di selezione del contraente.

Articolo 5 Modalità e criteri per l'effettuazione dei controlli

- 1. I controlli a campione costituiscono la modalità ordinaria di verifica delle dichiarazioni sostitutive.
- 2. Il controllo a campione è svolto su un congruo numero di dichiarazioni determinato in percentuale su quello complessivo, costituente base sufficientemente indicativa per la

F.I.L. FORMAZIONE INNOVAZIONE LAVORO S.R.L. - REGOLAMENTO SUI CONTROLLI DELLE AUTOCERTIFICAZIONI

- valutazione della correttezza delle dichiarazioni rese a F.I.L. S.r.l. Tale percentuale in via generale è pari almeno pari al 5% delle dichiarazioni sostitutive presentate.
- 3. Il dirigente determina con provvedimento motivato le specifiche modalità di estrazione del campione, anche mediante ausilio di strumenti informatici.
- 4. Il dirigente, riguardo ai diversi procedimenti, può stabilire una percentuale di controlli inferiore al minimo di cui al precedente punto 1, con proprio provvedimento motivato, qualora il numero delle dichiarazioni da sottoporre al controllo sia molto elevato.
- 5. La scelta delle dichiarazione da sottoporre al controllo a campione può essere effettuata:
 - a. Con il sorteggio casuale in riferimento al complesso delle domande/istanze presentate in uno specifico procedimento (ad es. relativamente ad un singolo avviso di selezione).
 - b. Con sorteggio definito su base di individuazione numerica rispetto alla percentuale di campionatura scelta (ad es. 1 pratica ogni 5 presentate)
 - c. Se il risultato dei controlli a campione effettuati origini il ragionevole dubbio che il numero delle dichiarazioni non veritiere sia elevato si procederà al controllo puntuale o all'estensione del controllo a campione.
 - d. Laddove ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR 445/2000, in una dichiarazione sorgano fondati dubbi circa la veridicità di quanto dichiarato, qualora esista un contrasto tra i dati dichiarati e quelli già in possesso dell'ufficio, o quando vi siano imprecisioni, omissioni o lacune tali da far presupporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire dati non veritiera, suddetta dichiarazione sarà oggetto di controllo puntuale.
 - Il controllo delle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà può essere disposto quando la situazione descritta appaia caratterizzata da indeterminatezza e al contempo sia impossibile confrontarla con documenti o con altri elementi di riscontro, oppure si presenti lacunosa rispetto agli elementi richiesti.
- 6. I controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati mediante consultazione diretta degli archivi dell'amministrazione certificante, anche attraverso collegamento informatico o telematico previa autorizzazione rilasciata da quest'ultima, ovvero mediante richiesta di conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con i dati detenuti dall'amministrazione certificante.
- 7. Per i controlli sulle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà qualora le informazioni non siano certificabili o attestabili da soggetti pubblici o privati, né documentabili direttamente da parte dell'interessato, il controllo può essere effettuato tramite verifiche in loco.
- 8. Decorso il termine di 30 giorni dall'invio della richiesta, ed in assenza di risposta da parte delle amministrazioni certificanti, il dirigente può procedere, sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati, ad adottare i relativi provvedimenti. Rimangono salvi i casi di decadenza dai provvedimenti o benefici ottenuti, qualora, successivamente, intervengano informazioni preclusive e/o difformi da quelle rese in sede di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto di notorietà.
- 9. Per quanto riguarda le procedure di affidamento di cui all'art.50, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs 36/2023, di importo inferiore a € 40.000, F.I.L. S.r.I., stazione appaltante, verifica le dichiarazioni anche previo sorteggio con cadenza almeno semestrale.

F.I.L. FORMAZIONE INNOVAZIONE LAVORO S.R.L. REGOLAMENTO SUI CONTROLLI DELLE AUTOCERTIFICAZIONI

Art. 6 Termine per l'effettuazione dei controlli

- 1. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti di notorietà sono oggetto di controllo con cadenza almeno semestrale.
- 2. Il dirigente può stabilire con provvedimento motivato di effettuare i controlli con cadenza diversa, inferiore a quella indicata al punto 1, a seconda della tipologia di procedimento considerato.

Art. 7 Irregolarità sanabili

Qualora l'ufficio competente rilevi nelle dichiarazioni sostitutive mere irregolarità, imprecisioni od omissioni che non costituiscono falsità ai sensi degli artt. 71 ess. Del D.P.R. n. 445/2000 ne dà notizia all'interessato, che deve procedere alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione, e dispone contestualmente la sospensione del procedimento (se già avviato e in fase istruttoria), in mancanza il procedimento non ha seguito.

Art. 8 Esito dei controlli

- Qualora dal controllo venga rilevata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive o la presunta falsità dei documenti presentati o esibiti, il dirigente trasmetterà gli atti contenenti dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria, in applicazione dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.
 - In caso di controllo preventivo, il responsabile del procedimento esclude dal procedimento in corso il soggetto che abbia autocertificato il falso, comunicandogli i motivi dell'esclusione.
- 2. Dell'avvio del procedimento di decadenza dai benefici e del provvedimento finale dovrà essere data comunicazione alla persona interessata.